

Programmazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)

Il MIUR con la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 fornisce indicazioni operative concernenti la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante "**Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica**"

La Direttiva del 27 dicembre 2012, recante "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà (superamento delle difficoltà d'apprendimento).

Le principali disposizioni previste nella circolare 8.

- E' sottolineata la necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che abbia lo scopo di *definire, monitorare e documentare* - secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee.
- L'attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato è deliberata dal Consiglio di Classe . E' previsto anche il coinvolgimento della famiglia, delle figure professionali competenti (neuropsichiatri, psicologi,...) attraverso l'elaborazione comune del PDP.
- Per gli alunni che hanno difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana potranno essere attivate iniziative atte al superamento delle difficoltà linguistiche;
- Future e più precise indicazioni sugli esami di Stato completeranno il quadro sulle modalità di progettazione del PDP;
- Sono ribaditi i compiti del Gruppo di lavoro d'istituto (GLHI) che assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con l'estensione dei propri interventi anche agli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES).

Si sottolinea la portata innovativa delle nuove disposizioni, perché, per la prima volta è stata evidenziata la necessità di elaborare anche per alunni e studenti con Bisogni educativi speciali (BES) un percorso individualizzato, che si realizza attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (a cura del consiglio di classe), articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e abbia anche la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate (le famiglie dovranno partecipare e sottoscrivere la progettazione curricolare).

La Direttiva, in sostanza, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe, indicare in quali altri casi sia opportuna

e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Lo strumento privilegiato resta il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

Il Piano Didattico Personalizzato diventa così non più solo esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA, ma lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico - educative **calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita** (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico - strumentale.

La mancata elaborazione di detta programmazione da parte di tutti i docenti (e per tutte le categorie di BES) è motivo di **contenzioso giudiziario** che può essere mosso dalle famiglie.

Nell'allegato A al presente documento è indicato uno schema semplificativo di quanto indicato nelle direttive ministeriali (vedi allegato A).

Nella progettazione curricolare relativa agli alunni (in particolare quelli con BES) i componenti del consiglio di classe si dovranno attenere a quanto indicato nel piano annuale per l'inclusione (vedi allegato B) adeguando la programmazione curricolare ai bisogni dei singoli componenti del consiglio di classe.

Una particolare attenzione va tenuta nella progettazione dei percorsi curricolari degli alunni con bisogni educativi speciali che rientrano nella normativa prevista dalla Legge 104 del 1992.

Per i suddetti alunni sono previste due tipologie di programmazione (definite nei GLHO):

- Programmazione differenziata;
- Programmazione curricolare (riferita agli obiettivi minimi).

La **programmazione differenziata** (PEI) è adottata quando le difficoltà dell'alunno sono tali da non permettergli di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali. La programmazione differenziata va tarata "***in rapporto alle reali potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia possedute***". Con questo tipo di programmazione non viene conseguito il diploma dell'Esame di Stato ma un "Attestato dei crediti formativi".

La programmazione curricolare è riferita a quegli alunni con minori difficoltà che, se opportunamente supportati, possono raggiungere gli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali.

E' ovvio che per semplificare e facilitare quanto piu' possibile il percorso formativo dell'alunno, nella programmazione curricolare delle singole discipline devono essere specificate in maniera dettagliata:

- Gli obiettivi, le capacità e le competenze minime previste per la disciplina;
- Quali contenuti minimi, delle singole unità didattiche, devono essere oggetto di studio;
- Quale **tipologia di valutazione** si deve adottare per avere la possibilità di accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi;

Riguardo alle **modalità di valutazione** si possono adottare tutte le facilitazioni previste dalla legge. In particolare si ricorda che:

- È possibile usare **tempi maggiori** per la durata delle prove di valutazione;
- Eventuali **prove equipollenti** (se necessari per l'alunno) consistenti in
 - mezzi tecnici diversi (computer, ausilio docente sostegno, registratore, ...)
 - modalità diverse dal resto della classe (si può fare una verifica utilizzando disegni, esercizi di completamento, compilazione di griglie, ...).
 - Domande anche diverse dal resto della classe purchè si possa verificare il raggiungimento degli obiettivi oggetto della verifica stessa.

ESAMI DI STATO

Per gli alunni con BES diversi da quelli previsti dalla L. 104/92, il Ministero si è riservato di fornire indicazioni operative e chiarimenti per quanto riguarda gli esami di Stato. Le indicazioni che seguono valgono per gli alunni diversamente abili.

Tutte le attività di programmazione adottate, per gli alunni che dovranno sostenere l'esame di Stato, dovranno essere comunicate alle Commissioni d'esame.

- le scelte fatte per l'alunno disabile con riferimento al suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno;
- le modalità di integrazione nella classe;
- i percorsi comuni alla classe;
- le ricadute delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.

Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire alla commissione d'esame di operare correttamente, deve predisporre:

- la documentazione relativa ai singoli candidati diversamente abili;
- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi, sia per le prove scritte sia per quelle orali;
- per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'attestato;
- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille;

- in altri casi particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive, etc. (tali richieste vanno fatte per tempo dal Dirigente Scolastico dell'Istituto e non riguardano il lavoro dei Consigli di classe).

La documentazione che il Consiglio di classe prepara per la commissione d'esame ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle **prove equipollenti**

Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la commissione possa mettere il candidato a proprio agio e valutare, al tempo stesso, in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità. La relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe avrà la seguente struttura:

- descrizione del deficit e dell' handicap;
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno;
- conoscenze, competenze e capacità raggiunte,
- difficoltà incontrate e se e come sono state superate,
- discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici,
- percorsi equipollenti eventualmente svolti,
- attività integrative e di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline,
- risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie, etc.), qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritesse utile far pervenire alla commissione.

Inoltre nella relazione del C.d.C. devono essere indicate le modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:

- tecnologie,
- strumenti,
- modalità,
- contenuti,
- assistenza prevista (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, etc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge.

Eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza:

- sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono, eventualmente, richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:
 - quale tipo di prova si intende far svolgere,
 - quale tipo di assistenza e con quali compiti,
 - la durata delle prove scritte.

“E' molto importante coinvolgere l'alunno disabile nella definizione delle modalità di svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal

Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione. (linee guida del Ministero)

CHIARIMENTI SULLE PROVE EQUIPOLLENTI

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 348/91, afferma che lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite. Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo/li.

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'allunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni disabili (art. 16). L'art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che la commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Le prove equipollenti devono, comunque, essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'allunno disabile e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Più precisamente con prove equipollenti si intende che:

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con i "**mezzi diversi**": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, etc. In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con **modalità diverse**: ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. E' anche sconsigliabile far attendere il candidato in disabile mentre la commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento;

- la prova è proposta dalla commissione di esame ed ha **contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti** da quelli proposti dal Ministero della P.I., ma ad essa equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve, infatti, essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., coerenti col programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che ciò avvenga dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno;
- per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.